

Comune di Polonghera (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell' 8 luglio 2014: modifica al vigente Regolamento Edilizio.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

1. di rendere facoltativo l'istituto della Commissione Edilizia comunale, così come disposto dall'art. 9 della L.R. n. 20 del 14/07/2009

2. di modificare , di conseguenza , il Regolamento Edilizio comunale vigente, come di seguito riportato:

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“ Art. 2 Istituzione della Commissione Edilizia.

1.) Il Comune ha facoltà di istituire, con delibera della Giunta Comunale una Commissione Edilizia quale organismo ordinario di consulenza tecnica dell'Amministrazione in materia di edilizia e urbanistica.

2.) La commissione, se istituita, è composta dal Responsabile dell'Area Tecnica, in qualità di membro di diritto, senza diritto di voto e da numero cinque componenti designati dalla Giunta Comunale.

3.) La Giunta Comunale nomina, tra i membri succitati, il Presidente e il Vice Presidente, che in caso di impedimento del Presidente, presiede a tutti gli effetti di legge la Commissione Edilizia.

4.) Esercita la funzione di Segretario della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, il funzionario dipendente geometra dell'Area Tecnica.

5.) I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età , ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero (due) di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

6.) Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

7.) La Commissione, se istituita, resta in carica fino al rinnovo dell'Amministrazione che l'ha designata.

8.) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 6;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

9.) La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale.

10.) I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. “